

COMUNE DI VESPOLATE

CONSIGLIO COMUNALE del 09/06/2016 - O.D.G. N. 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2016).

VISTO CHE la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto Legge del 28/10/2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nel 2016 nell'ambito dei tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede: la non applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

- per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

l'applicabilità:

- per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado riduzione del 50% della base imponibile IMU;

- per gli immobili a canone concordato con la riduzione del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (9,60 per mille);

- agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentata nell'anno 2015 da questo Consiglio di 2 punti per mille da versare al Comune, così come stabilito dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;

CONSIDERATO che per l'anno 2016 l'amministrazione comunale intende riconfermare l'applicazione della detrazione a tutti gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 della Legge 147/2014, nonché confermare l'assimilazione ad abitazione principale per la seguente tipologia immobiliare:

a) unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 e modificato dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 Legge 147/2013 secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima della TASI fino all'azzeramento o introdurre

aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decorrenza dall'anno 2016, stabilendo l'esclusione della TASI per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali modifiche normative in materia di tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione della aliquota TASI relativa all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e, in particolare del comma 28 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione CC n° 26 del 29/07/2014;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), risulta necessario apportare modifiche ai regolamenti IUC e IMU, e specificatamente, sezioni terza e quarta regolamento IUC e articoli 1 – 7bis- 8 del regolamento IMU, di cui alle tavole sinottiche allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.lgs 267/2000 smi.

VISTO il D.lgs 267/2000.

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite dalla legge, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti come dal seguente schema

Imposta Municipale Propria - IMU

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota agevolata in caso di comodato gratuito di immobili a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	6,00 per mille

2. di confermare la detrazione per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione principale e non qualificati come alloggi sociali.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. di azzerare, ai sensi dell'art. 1 comma 676 L. 147/2013, così come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, nelle more di eventuali diverse esigenze di bilancio, l'aliquota della TASI per tutti gli immobili ad eccezione di quelli riferiti ad immobili censiti in cat. D10, la cui aliquota è pari a 1,00 ‰

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6. di inviare la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

IL SINDACO
(Dott. Migliavacca Pierluigi)



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, lì 06/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Ingrassia Guido)

